



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO per l'ALBO e per la CONSULTA delle ASSOCIAZIONI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28/7/2011)

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui il Comune di Albiate promuove, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale, le attività delle Associazioni liberamente formate dai cittadini e che operano, senza finalità di lucro, nell'ambito del territorio comunale con finalità di interesse generale.

Il presente Regolamento si applica, a parità di condizioni, anche ai comitati e a tutte le forme associative di cui all'art. 13 della Costituzione Italiana.

Art. 2 - Promozione delle Associazioni.

1. L'Amministrazione è impegnata ad alimentare un costante rapporto di collaborazione con le realtà associative e promuove opportune azioni al fine di armonizzare il calendario delle iniziative poste in essere dalle varie realtà associative. L'Amministrazione, tramite il Sindaco, gli Assessori e le commissioni consiliari interessate, è altresì impegnata alla costante consultazione delle Associazioni sulle principali tematiche relative alla vita civica.

2. Il Comune promuove le attività delle associazioni iscritte all'Albo attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati per la diffusione di informazioni istituzionali.

Art. 3 - Albo delle Associazioni.

1. Presso il Comune di Albiate è istituito un

Albo delle Associazioni.

2. All'Albo sono iscritte le Associazioni che presentano istanza e che:

a) svolgono attività di promozione culturale, di diffusione dello sport dilettantistico o giovanile, di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, di volontariato sociale;

b) hanno una sede sociale o operativa in Albiate;

c) perseguono finalità lecite e si ispirano, nella propria organizzazione interna, a principi di democrazia, trasparenza e partecipazione;

d) non perseguono finalità di lucro;

e) prevedono che quanto svolto dai soci nell'ambito dell'attività associativa sia effettuato a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso spese e salva la remunerazione di interventi che richiedano una particolare professionalità;

f) abbiano, nell'ultimo biennio, promosso o partecipato, in maniera non simbolica, ad almeno un'iniziativa che abbia dato evidenza pubblica all'esistenza dell'Associazione stessa;

g) presentino un programma di massima delle iniziative che intendono svolgere nell'anno corrente.

3. L'iscrizione all'Albo è completamente gratuita ed è effettuata e rinnovata a seguito di istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, entro il mese di marzo di ogni anno, come da apposito avviso pubblico diffuso dall'Amministrazione Comunale.

4. All'atto dell'iscrizione o del rinnovo della stessa, l'Associazione deve documentare il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le Associazioni hanno l'onere di comunicare ogni variazione relativa ai requisiti di cui al comma 2.

6. La perdita dei requisiti di cui al precedente comma 2 è causa di cancellazione dall'Albo.

Art. 4 – Albo annuale delle Associazioni. Sezione speciale.

1. Al fine di valorizzare esperienze associative di nuova costituzione oppure associazioni che, pur non avendo sede in Albiate, esercitano attività di positiva rilevanza verso la comunità, nell'Albo delle Associazioni è istituita una sezione speciale nella quale vengono iscritte le Associazioni che, pur essendo prive dei requisiti di cui alle lettere b) e f) dell'articolo precedente, chiedano di essere iscritte all'Albo.

2. L'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo può avvenire in ogni tempo.

Art. 5 – Patrocinio.

1. Il patrocinio consiste nella manifestazione di sostegno e condivisione di finalità verso iniziative poste in essere da un soggetto estraneo all'Amministrazione Comunale.

2. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale ed è espressione dell'indirizzo di tutta l'Amministrazione.

3. Nella concessione del patrocinio, la Giunta valuta le caratteristiche del soggetto richiedente (ove non sia un'Associazione iscritta all'Albo Comunale), dell'iniziativa da patrocinare e la sua ricaduta sulla comunità albiatese. Al fine di non svilire il valore del patrocinio, la Giunta è altresì impegnata ad un attento vaglio delle iniziative per cui il patrocinio è richiesto.

4. Il patrocinio dà all'organizzatore il diritto di utilizzare, per la promozione dell'iniziativa patrocinata, la riproduzione dello stemma comunale e l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Albiate".

5. Il patrocinio non comporta il riconoscimento di contributi economici o di altre forme di contributo e sostegno alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6 – Contributi alle Associazioni.

1. Compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio e con le norme generali di Finanza Pubblica, il Comune di Albiate sostiene l'attività

delle Associazioni iscritte all'Albo con precedenza a quelle iscritte alla sezione ordinaria) sia con contributi economici, sia con l'utilizzo gratuito o agevolato di strutture comunali, sia con altre utilità.

2. Di regola e compatibilmente con le norme generali di Finanza Pubblica, i contributi economici vengono finalizzati all'effettuazione di una specifica iniziativa. In questo caso, la concessione del contributo è subordinata alla preventiva presentazione delle caratteristiche dell'iniziativa, con l'indicazione dei costi da sostenere e delle risorse che andranno a finanziare l'iniziativa stessa.

3. Nella concessione e nella quantificazione del contributo per un'iniziativa, occorre valutare la rispondenza dell'iniziativa ai valori richiamati nell'art. 3 dello Statuto Comunale, la rispondenza a finalità di interesse generale, nonché la congruità del contributo richiesto rispetto agli oneri sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 7 – Utilizzo da parte delle Associazioni di beni mobili di proprietà del Comune.

1. Alle Associazioni non profit operanti sul territorio del Comune di Albiate con finalità di interesse generale possono essere concessi in comodato d'uso gratuito beni mobili di proprietà del Comune di Albiate quando

a) il bene venga richiesto per assolvere finalità socialmente rilevanti corrispondenti a finalità di rilevante interesse generale;

b) il bene venga richiesto per farne un utilizzo proprio, conforme alla natura del bene;

c) il soggetto richiedente sia un'associazione priva di finalità di lucro;

d) l'utilizzo del bene da parte di soggetti terzi non sia pregiudizievole per l'ordinato svolgimento dell'attività del Comune di Albiate e dovrà essere limitato al periodo previsto nel contratto di comodato.

2. Con la presa in carico del bene mobile, l'associazione si assume ogni responsabilità di corretto utilizzo e risponde per custodia del bene medesimo, sollevando il Comune di Albiate da ogni responsabilità circa eventuali danni cagionati con l'utilizzo del bene medesimo.

Art. 8 – Sedi per le Associazioni.

1. Il Comune di Albiate, compatibilmente con l'effettiva disponibilità, mette propri locali a disposizione delle Associazioni iscritte all'Albo (con precedenza a quelle iscritte alla sezione ordinaria) affinché li utilizzino come sede.

2. La concessione di locali è fatta nella forma della convenzione per la concessione in uso.

3. E' fatto onere alle Associazioni concessionarie dei locali provvedere alle spese di gestione ordinaria dei locali a loro concessi.

4. Con proprio atto di indirizzo, la Giunta può farsi carico in tutto o in parte delle spese per la gestione ordinaria dei locali concessi come sede alle Associazioni. In questo caso, il corrispettivo di cui il Comune si fa carico, si intende considerato a tutti gli effetti quale contributo economico erogato all'Associazione.

5. Al fine di promuovere attività ed esperienze associative, il Comune di Albiate può concedere gratuitamente alle Associazioni iscritte all'Albo l'opportunità di un recapito presso il Comune stesso, escluso ogni onere a carico del Comune.

Art. 9 – Consulta delle Associazioni.

1. E' istituita la Consulta delle Associazioni Albiatesi.

2. Nella Consulta sono rappresentate le Associazioni iscritte all'Albo, con esclusione di quelle iscritte alla sezione speciale.

3. Alle riunioni della Consulta, le Associazioni sono rappresentate dal legale rappresentante, oppure da altra persona esplicitamente indicata nell'atto di iscrizione o di rinnovo dell'Albo.

4. La Consulta:

- al fine di creare coesione tra le realtà associative, promuove un coordinamento delle attività delle varie Associazioni;

- rivolge proposte all'Amministrazione Comunale nelle materie della partecipazione, della cultura, del volontariato;

- promuove iniziative, eventi ed incontri, eventualmente ricorrendo ai contributi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10 – Il Presidente della Consulta.

1. La Consulta elegge al proprio interno un Presidente ed un vice-Presidente che lo possa sostituire in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente ed il vice-Presidente rimangono in carica un triennio. Chi ha ricoperto la carica di Presidente, non è eleggibile alla stessa carica o alla carica di Vice-Presidente per il mandato immediatamente successivo.

3. Il Presidente decade dalla carica per

dimissioni volontarie, per sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta o per perdita del requisito di rappresentante di un'associazione.

4. Il Presidente convoca la Consulta, ne presiede le riunioni e la rappresenta. In caso di assenza, impedimento o delega espressa, le funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento simultaneo del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni di convocazione della Consulta e di presidenza delle riunioni sono demandate al Sindaco.

5. Il Sindaco può convocare la Consulta ove questa non sia stata convocata per sei mesi, oppure quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti.

Art. 11. Riunione della Consulta.

1. La Consulta decide le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

2. In mancanza di diverso accordo, sono comunque da considerare valide le convocazioni effettuate a mezzo di e-mail effettuate agli indirizzi di posta elettronica comunicati all'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni.

3. Le adunanze sono pubbliche. Hanno, tuttavia, diritto di intervento solo i componenti della Consulta, il Sindaco e gli Assessori presenti ed ogni altra persona che il presidente dell'Assemblea abbia invitato e del cui invito sia stata data comunicazione nel documento di convocazione.

4. La Consulta vota di regola in forma palese. Solo per le elezioni delle cariche interne alla Consulta si può, su richiesta di un componente della Consulta, fare ricorso a votazioni segrete.

5. All'inizio di ogni seduta, viene individuato dal Presidente un componente della Consulta che svolge, per l'adunanza, il compito di segretario verbalizzante. I verbali devono indicare luogo e data di adunanza, presenti, esiti di eventuali votazioni. I verbali devono essere fatti pervenire, con libertà di forma, alla Segreteria del Comune di Albiate.